



CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA PER IL SERVIZIO DI ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE

Il Responsabile
Unico del Procedimento

PREMESSA – INFORMAZIONI GENERALI

Il presente documento contiene le condizioni e le modalità di partecipazione alla procedura di cui in premessa, le prescrizioni per la redazione dell'offerta, le modalità di aggiudicazione della fornitura al prezzo più basso (ex art. 95, comma 4, D.lgs. 50/2016) e del perfezionamento del contratto.

L'appalto è soggetto alle disposizioni previste dalle presenti condizioni particolari di RDO, dalle condizioni generali di fornitura, dalle Regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da CONSIP oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal D.lgs. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto in vigore, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

Chiarimenti e risposte a quesiti di interesse saranno inviati a tutti i soggetti invitati tramite l'applicativo MEPA, entro il giorno 21/10/2022.

Le Condizioni particolari riportate nel presente documento, nei suoi allegati e nella restante documentazione di gara, si riferiscono alla RDO in oggetto e si intendono accettate dai partecipanti alla RDO.

ART. 1 – OGGETTO E TIPOLOGIA DELL'APPALTO

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento delle attività previste dagli artt. 109, 128, 130-133 del D.lgs.101/2020 e tutte le operazioni ad esse connesse. In particolare, l'esperto di radioprotezione dovrà assicurare lo svolgimento delle seguenti attività:

- assistere l'Agenzia nell'espletamento degli atti amministrativi derivanti dalla normativa richiamata;
- assistere, per gli aspetti scientifici e tecnico-operativi, il Datore di Lavoro, i Dirigenti e i Preposti nell'espletamento delle attribuzioni di loro competenza;
- redigere l'elenco delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette alle disposizioni del D.lgs. 101/2020;
- redigere l'elenco dei lavoratori subordinati e di quelli a essi equiparati, come previsto dal D.lgs. 101/2020.

Nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro, l'esperto di radioprotezione dovrà eseguire le prestazioni di propria competenza riportate di seguito:

- la valutazione di radioprotezione di cui all'art.109, dando indicazioni al datore di lavoro nell'attuazione dei compiti di cui al citato articolo;
- l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
 - effettuazione dell'esame preventivo e rilascio del relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportino rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dell'Agenza in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni, le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
 - effettuazione della prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
 - esecuzione della verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione
- la sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;

- l'assistenza, nell'ambito delle proprie competenze, al Datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente;
- la valutazione delle dosi individuali per i lavoratori esposti di categoria A o B derivanti da esposizioni esterne mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale;
- la comunicazione per iscritto al medico autorizzato delle valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A o B con periodicità almeno annuale. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata;
- le analisi e le valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione dei soggetti interessati e, in particolare, la valutazione preventiva dell'impegno di dosi derivante dall'attività, nonché la valutazione delle esposizioni in caso di incidente;
- l'indicazione al Datore di lavoro, con apposita relazione scritta e sulla base delle valutazioni relative all'entità del rischio, di quanto riportato nel seguito:
 - individuazione e classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;
 - classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del Datore di Lavoro delle attività che questi debbono svolgere;
 - definizione dei provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica dei lavoratori esposti e della popolazione;
 - valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui rappresentativi della popolazione;
 - istituzione ed aggiornamento, per conto del Datore di lavoro, della documentazione di sorveglianza fisica prevista dal D.lgs.101/2020.

Inoltre, l'Esperto di Radioprotezione dovrà:

- predisporre e compilare la parte di documentazione tecnico-amministrativa per lo smaltimento delle sorgenti e dei rifiuti che richiede la firma dell'esperto di radioprotezione, inclusa l'assistenza al datore di lavoro nella compilazione e nell'aggiornamento della piattaforma STRIMS;
- aggiornare l'elenco delle sorgenti obsolete e dei campioni o matrici contaminate ai fini dello smaltimento;
- effettuare la formazione per il personale che presta attività lavorativa con sorgenti radiogene;
- partecipare alla riunione periodica ex art.35 del D. lgs. 81/08 e s.m.i.;
- collaborare con la Struttura Sistema di Gestione Integrato e il Servizio di Prevenzione e Protezione in merito alla verifica di istruzioni/procedure SGI in materia di radioprotezione, eventuale emissione di nuova documentazione e relativa modulistica.

ART. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le attività saranno espletate presso le sedi dell'Agenzia presso cui sono detenute sorgenti di radiazioni ionizzanti e si trova personale classificato ai fini della radioprotezione e le stazioni della Rete Regionale di Qualità dell'Aria.

L'attuale organizzazione agenziale prevede la detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti distribuite presso le seguenti sedi:

- Laboratorio Regionale Radiazioni Ionizzanti e Siti Nucleari: Ivrea (TO), via Jervis 30;
- Laboratorio Specialistico Nord Ovest: Grugliasco (TO), via Sabaudia 164;
- Dipartimento Nord Est: Vercelli, via Bruzza 4;
- Dipartimento Nord Est: Crusinallo di Omegna (VCO), Via IV Novembre 294;

- o Dipartimento Sud Est: Alessandria, Spalto Marengo 33;

Oltre alle sorgenti detenute nelle sedi dipartimentali sono presenti sorgenti di radiazioni ionizzanti (C-14) presso le stazioni della Rete Regionale di Qualità dell'Aria, così distribuite:

Provincia	Numero stazioni
Alessandria	4
Asti	1
Biella	2
Cuneo	4
Novara	5
Torino	13
Vercelli	3
Verbano-Cusio-Ossola	4
Totale	36

ART. 3 – DURATA E CONSEGNA

La durata dell'appalto è stabilita in anni **due** a partire dalla data di stipula del contratto, salvo eventuale proroga ai soli fini dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza.

La stipula del contratto sarà in modalità telematica. Non è ammesso il rinnovo tacito del contratto.

ART. 4 – VALORE DELL'APPALTO

Il **quadro economico** del servizio è il seguente:

Tipologia di intervento	Importo [€]
Attività biennale di esperto radioprotezione	18.000,00
Importo Totale soggetto a ribasso d'asta	18.000,00
IVA 22%	3.960,00
TOTALE IVA inclusa	21.960,00

Trattasi di prestazione di natura intellettuale per la quale non si ravvisano rischi di interferenza.

ART. 5 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi, regolamenti e norme tecniche che regolano la materia oggetto d'appalto, tra cui in particolare:

- a) il D.lgs. 50/2016;
- b) il D.lgs.101/2020;
- c) il D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

d) il Codice Civile.

ART. 6 – REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI RICHIESTI

Iscrizione all'elenco ministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) degli Esperti di Radioprotezione, con **abilitazione di secondo grado** di cui all'art.129 del D.lgs.101/2020.

ART. 7 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da CONSIP e dalle condizioni stabilite nelle presenti Condizioni particolari di RDO.

Il termine ultimo di presentazione delle offerte è da intendersi come “data limite di presentazione delle offerte” presente a sistema.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera questa stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all'indirizzo: www.acquistinretepa.it. Questa Agenzia si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del portale.

In particolare, qualora durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale acquisti della pubblica amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la stazione appaltante valuterà, in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata, la necessità di sospendere la procedura di gara.

La riapertura dei termini avverrà solo qualora l'indisponibilità oggettiva del sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle offerte di cui al D.lgs. 50/2016.

La documentazione amministrativa da presentare è la seguente:

- A) **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**: l'assenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di partecipazione deve essere oggetto di autodichiarazione da parte dei concorrenti mediante compilazione, sottoscrizione e presentazione a sistema di tale documento firmato digitalmente. (a pena di esclusione);
- B) Polizza assicurativa responsabilità civile
- C) **Ai sensi dell'art. 1, comma 4 della Legge 120/2020 la cauzione provvisoria non viene richiesta.**

ART. 8 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

► ART. 9 - PAGAMENTI

Le fatture dovranno riportare l'indicazione delle seguenti voci:

- il codice CIG
- la descrizione del servizio
- importo
- il codice IBAN relativo al conto dedicato ai lavori ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento
- la struttura liquidante: Sistema Gestione Integrato

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Dai pagamenti saranno detratte le eventuali penali rilevate (art.20)

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico, tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Il codice univoco ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, è il seguente: **UFUD7K**. Con riferimento alle modalità di versamento dell'Iva, tenuto conto della norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 – art.17 ter, D.P.R. 633/72 e saranno pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura previo DURC positivo.

Le tempistiche di pagamento delle fatture sono pubblicate sulla sezione TRASPARENZA - Gestione dei pagamenti del sito istituzionale di Arpa Piemonte al seguente indirizzo <http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/gestione-dei-pagamenti>.

I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto alla Ditta aggiudicataria a sospendere l'esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.

ART. 10 - PENALI

Concetto di inadempimento

L'appaltatore è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed in particolare al puntuale rispetto dei termini e delle modalità di effettuazione dei lavori di cui al rispettivo paragrafo.

È considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo anche di un solo giorno, rispetto ai termini previsti nel presente documento.

Contestazione dell'adempimento

L'eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'appaltatore, debitamente accertato dai competenti uffici stazione appaltante, dovrà essere formalmente contestato.

L'appaltatore potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, la stazione appaltante potrà dare corso a quanto di seguito riportato.

Penalità

Ferme restando le penalità di cui al documento Condizioni Generali di Contratto del MePa, è prevista le seguenti penalità:

- ritardo delle tempistiche previste dalle attività del presente documento: 1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo previsto;

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'appaltatore saranno trattenute dalla stazione appaltante sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. del Codice Civile.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'appaltatore è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta della stazione appaltante, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, la stazione appaltante potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione dei lavori mediante altra ditta, con diritto di rivalsa nei confronti della ditta del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

L'importo complessivo delle penali per ciascun quadrimestre sarà detratto dai compensi relativi al quadrimestre corrispondente.

ART. 11 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016; parimenti la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 109 del decreto stesso.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, c. 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) l'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La stazione appaltante si riserva di verificare, in capo all'appaltatore, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 13 - TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

- “I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile”.
- L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2015-2017 è consultabile alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/altri-contenuti-1/disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dellillegalita> e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it
- L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 “Codice di Comportamento Generale” e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento> e ben noti ad entrambi i contraenti.
- L'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013.”

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 15 - CLAUSOLA FINALE

Con l'accettazione delle norme del presente documento, l'appaltatore ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'appalto da parte della stazione appaltante e dell'appaltatore non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.